



di cui sopra, siano accordati senza richiedere nuova visita medica, e cioè alle condizioni seguenti, che si ritengono sufficientemente cautelative ai fini di una eventuale antiselezione:

- 1) - la polizza sia stata stipulata non oltre i 50 anni di età dell'assicurato;
- 2) - l'aumento sia richiesto non oltre i 30 giorni (normale periodo di comperto per il pagamento del premio) del secondo, rispettivamente terzo, anno di assicurazione;
- 3) - l'assicurato sia in grado di rilasciare una dichiarazione (firmata anche dal Contraente, se persona diversa dall'assicurato) attestante che egli si trovi in buone condizioni di salute e non abbia sofferto, dalla stipulazione della polizza, malattie o lesioni organiche;
- 4) - il capitale d'aumento non superi in valore assoluto le L. 300.000=

Nei casi in cui non tutti gli aumenti consentiti siano richiesti, nei quali pertanto il premio annuo risulterebbe eccessivo e potrebbe provocare lo storno del contratto, si accorderà un aumento automatico di capitale (capitale addizionale) a partire dal terzo anno, in misura all'incirca corrispondente a quella che conseguirebbe dall'impiegare in assicurazione l'eccedenza di premio.

Ai fini della determinazione dei valori di riduzione e di riscatto, come pure per quanto riguarda le carenze